

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 155

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - TRUZZU - CERA - FLORIS - MASALA - MULA - RUBIU - USAI - MELONI Corrado -
TICCA - ARONI - URPI - SCHIRRU

il 18 novembre 2025

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno alle persone affette da fibromialgia

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione, con la legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), così come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), all'articolo 7-bis, ha istituito in via sperimentale un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)", finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

Dai dati rilevati sul Sistema informativo delle politiche sociali (SIPSO), le domande per l'accesso al sostegno economico, nel periodo di sperimentazione, sono state più di seimila nell'anno 2023, per un importo complessivo di circa 5,1 milioni di euro, e poco più di novemila nell'anno 2024, per un importo complessivo di circa 7,5 milioni di euro.

Le persone che hanno presentato una certificazione attestante la sindrome fibromialgica sono state prevalentemente di sesso femminile (circa il 95 per cento delle domande pervenute), nella fascia di età adulta compresa tra cinquantuno e settant'anni, per il 59 per cento dei casi, e nella fascia compresa tra trentuno e cinquant'anni, per il 29 per cento dei casi.

L'articolo 1, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), ha da ultimo aggiornato l'articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019 (già precedentemente modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13), prevedendo che "a decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale".

A conclusione del periodo sperimentale di attuazione della misura, la Giunta regionale ha pertanto adottato, con la deliberazione 12 febbraio 2025, n. 9/22 (Indennità regionale fibromialgia (IRF).

Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale), le nuove linee di indirizzo valide a partire dall'anno 2025, successivamente rimandate all'anno 2026.

Le nuove indicazioni definiscono le modalità di concessione ed erogazione del sostegno economico, le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi e le modalità di rendicontazione della spesa.

La presente proposta di legge modifica ulteriormente la legge regionale n. 5 del 2019 proponendo un nuovo sostegno economico, denominato Nuova indennità regionale fibromialgia (NIRF), a favore dei soggetti affetti da tale patologia.

In sostanza si propone che, a seguito della conclusione della sperimentazione della misura denominata Indennità regionale fibromialgia (IRF), di cui all'articolo 7-bis, della legge regionale n. 5 del 2019, a decorrere dall'anno 2026, sia introdotto un diverso sostegno economico denominato Nuova indennità regionale fibromialgia (NIRF), in sostituzione della precedente Indennità regionale fibromialgia.

In particolare:

- l'articolo 1 dispone l'istituzione della nuova indennità regionale fibromialgia (NIRF), e ne definisce le modalità applicative.
- l'articolo 2 prevede la soppressione integrale del vigente articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 3 individua le coperture finanziarie.
- l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della presente legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Introduzione dell'articolo 7-ter in materia di nuova indennità regionale fibromialgia (NIRF)

1. Dopo l'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), è inserito il seguente:

"Articolo 7-ter. Nuova indennità regionale fibromialgia:

1. La Regione, a seguito della sperimentazione della misura denominata Indennità regionale fibromialgia (IRF), di cui all'articolo 7-bis, istituisce, a decorrere dall'anno 2026, un sostegno economico denominato nuova indennità regionale fibromialgia (NIRF), finalizzato a facilitare e migliorare, sotto l'aspetto economico, la qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

2. La NIRF è erogata nella forma di un contributo annuale a fondo perduto pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, per il rimborso delle spese, in tutto o in quota parte, qualora non coperte dal servizio sanitario regionale, sostenute su prescrizione medica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'acquisto di:

- a) visite specialistiche e test epigenetico;
- b) farmaci, integratori, prodotti omeopatici, parafarmaci e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
- c) trattamenti fisioterapici, cure termali e attività fisica specifica;
- d) altre tipologie di spese prescritte per il trattamento della fibromialgia non comprese nei punti a), b) e c);
- e) spese per servizi di consulenza, nella misura massima di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della NIRF.

3. Ai fini dell'ottenimento della NIRF, i cittadini residenti in Sardegna, affetti da fibromialgia, che non ricevono altre sovvenzioni pubbliche per le medesime finalità, presentano entro il 31 gennaio di ogni anno, presso il rispettivo comune di residenza, apposita domanda unitamente al certificato medico, attestante la sindrome fibromialgica, rilasciato da un medico specialista ad eccezione del medico di medicina generale. I comuni inviano all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco delle domande

ammesse entro il successivo 28 febbraio.

4. La NIRF è erogata per il tramite dei servizi sociali comunali con le seguenti modalità:

a) acconto di euro 400, entro il 30 aprile di ogni anno, nella forma di anticipazione senza rendicontazione;

b) saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il beneficio economico;

5. A decorrere dalla seconda annualità la liquidazione delle somme previste nelle lettere a) e b) del comma 4 avvengono contestualmente.

6. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, la NIRF sarà erogata annualmente in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno, sotto forma di credito prepagato in supporti elettronici, tramite la tessera sanitaria dotata di un "codice PIN fibromialgia".

7. La rendicontazione delle spese sostenute, di cui al comma 4, lettera b), avviene in prima istanza sotto forma di autocertificazione, su apposito modello da richiedere al comune di residenza, attestante la veridicità delle dichiarazioni rese. Le amministrazioni comunali effettuano verifiche a campione, su almeno il 5 per cento delle rendicontazioni pervenute, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la rispondenza di quanto dichiarato con i relativi giustificativi di spesa. Il campione da sottoporre a controllo è individuato mediante sorteggio.

8. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni e la fase transitoria di prima applicazione.

9. La deliberazione prevista nel comma 8 è approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi."

Art. 2

Abrogazioni

1. Per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019 è soppresso.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 13, programma 02, titolo 1.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti finanziari dal 1° gennaio 2026.